

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**SEDE DI ROMA****Ricorso con istanza**

Nell'interesse dei Sig.ri

NOME	COGNOME	C.F.
Manuela	Battipane	BTTMNL80D49Z133G
Valentina	Sassone	SSSVNT82B51A290N
Pia Rosa Angela	Giusti	GSTPSN69E51I169E
Francesca	Boscherini	BSCFNC79S60D704U
Marco	Coglianesese	CGLMRC70L29G039I
Isotta	Ferrari	FRRSTT78H49H223V
Mariella	Gaspari	GSPMLL63E52C869S
Chiara	Laghi	LGHCHR88D56D458X
Lorena	Maoret	MRTLRLN81D61L378C
Silvia	Smaldino	SMLSLV78H57A662F
Tania	Panza	PNZTNA73L71F240U
Carmela Stefania	Alborino	LBRCML70B42F839O
Marco	Amato	MTAMRC66D17H501W
Francesca	Antinelli	NTNFNC79D45H282F
Katia	Aquili	QLAKTA71L66H501B
Roberta	Ara	RAARRT67D41C773P
Silvana	Barro	BRRSVN64E58F839K
Ida	Calisesi	CLSDIA64R49E958V
Vanessa	Candidi	CNDVSS76E49L182B
Antonella	Capobianco	CPBNNL67H51E958B
Carmela	Carbone	CRBCML74H56H860O
Filomena	Casà	CSAFMN81M53A089K
Assunta	Casciaro	CSCSNT64T65H501B
Maria Rita	Castagliuolo	CSTMRT67P41H501V
Francesca	Castagnola	CSTFNC58E43C773I

Alessio	Colletti	CLLLSS83C06L117C
Civita	Del Signore	DLSCVT78L51G838M
Rosa Maria	Di Franco	DFRRMR61S70Z614C
Irina	Di Vona	DVNRNI81T71E340U
Paola	D'onchia	DNCPLA74B46H096M
Annalisa	Ferraro	FRRNLS81C66A509X
Nunziatina	Giannetti	GNNNZT78L46I838S
Domenico	Ierardi	RRDDNC81M05G508Q
Valeria	Licciardello	LCCVLR78A68C351O
Lucia Valeria	Magliozzi	MGLLVL76A55D708L
Maria	Manduca	MNDMRA83P61M208V
Sara	Mascia	MSCSRA58B68C773Q
Valentina	Melone	MLNVNT93C52B963B
Carmela	Menale	MNLCML74D45L155K
Raffaella	Menghini	MNGRFL77R56F499B
Chiara	Millozzi	MLLCHR81P43A123I
Gloria	Pucella	PCLGLR79L62L182X
Anna Rita	Romeo	RMONRT81T57H224U
Tania	Rossi	RSSTNA62T45L182T
Francesca	Saccoccio	SCCFNC81R70D708R
Rita	Sannino	SNNRTI78C46C495K
Laura	Silvi	SLVLRA75C67H501S
Roberta	Simone	SMNRRT82A68C773M
Rossella	Spositi	SPSRSL67S56H501X
Immacolata	Tessitore	TSSMCL82E68A512Q
Tiziana	Timpano	TMPTZN75L70C352H
Maria	Todisco	TDSMRA67B46C129L
Emanuela	Varriale	VRRMNL69S56H501Y
Nadia	Zoratto	ZRTNDA80R45E472N
Elena	De Meo	DMELNE83M64E919J

Claudia	Mognarelli	MGNCLD75D65L719V
Delia	Perna	PRNDLE72A69F839Q
Elisabetta	Murru	MRRLBT80E62B354E
Kiti	Toska	TSKKT178T49Z100A
Elisa	Capozio	CPZLSE82R57I838O
Valentina	Bosello	BSLVNT77T57E463M
Palmina	Di Caprio	DCPPMN75R6E791U
Deborah	Petei	PTDRH70S65D969S
Maria Cristina	Rumbolo	RMBMCR78P70I480M
Marianna	Saladino	SLDMNN72H60F839K
Valeria	Martaló	MRTVLR80D69C351C
Wanda	Abastante	BSTWND66H66H579C
Caterina	Abate	BTACRN82S54D423H
Giuseppa	Alcuri	LCRGPP80A45F126T
Grazia	Alotto	LTTGRZ64M70G282P
Mariapia	Bassini	BSSMRP75E70D150J
Sabrina	Battista	BTTSRN81E60D952M
Tiziana	Bernardi	BRNTZN72S66B715U
Enzo	Bilardo	BLRNZE79T26A638X
Annalisa	Bilotto	BLTNLS82A63E801O
Letizia	Bongiovanni	BNGLTZ82D64H792D
Giada	Cancare'	CNCGDI74H49G580F
Raffaella	Carpentieri	CRPRFL79B62F912F
Roberta	Corna	CRNRRT67E46A794P
Vitalba Elisa	De Pasquale	DPSVLB76H67D423O
Silvia	Di Stefano	DSTSLV78L68C816R
Francesca	Di Tomaso	DTMFNC80B45F205A
Giovanna Drusiana	Diella	DLLGNN73R41I158V
Elisabetta	Dolcecore	DLCLBT80C46E955J
Antonia	Duilio	DLUNTN79R49A091N

Anna Maria	Evangelista	VNGNMR74T47F839I
Anna	Falcone	FLCNNA66R58Z112Q
Annalisa	Falzarano	FLZNLS74L45F839Q
Stefania	Fanuli	FNLSFN79S64C523V
Donato	Fazzari	FZZDNT65B04D976W
Stefania	Fazzi	FZZSFN78R47C342V
Elisa	Figlioli	FGLLSE83E48D423V
Patrizia	Focarazzo	FCRPRZ82P43E951G
Giuseppe	Foti	FTOGPP77P16F112R
Lucia	Francavilla	FRNLCU76T59L245A
Emilia	Fusco	FSCMLE78B43A509W
Silvia	Gagliardi	GGLSLV83T61C816S
Elena	Ghidini	GHDLNE91E56B157I
Annalisa	Giammona	GMMNLS80H55G388S
Francesca	Giorgianni	GRGFNC78H46F206E
Paola	Iovacchini	VCCPLA67B53E648I
Marina	Lamanno	LMNMNR81S67B019S
Patrizia	Landolfi	LNDPRZ67E59F205W
Carolina	Lissoni	LSSCLN66D44M052N
Massimiliano	Lo Biundo	LBNMSM81H17G348W
Mariateresa	Lopatriello	LPTMTR75M57I954Z
Giuseppa	Mangano	MNGGPP73C61F158A
Elisa	Marotta	MRTLSE82C41E951G
Amelia	Marrazzo	MRRMLA83M60F157D
Lorena	Martini	MRTLRLN63E65F205U
Rosaria Patrizia	Minutolo	MNTRRP74L70G371I
Sara	Mirabella	MRBSRA77R52B157W
Valentina	Moschella	MSCVNT80T69F537R
Fulvia	Negri	NGRFLV78L51F205R
Daria	Orsatti	RSTDRA78S56C207C

Silvia	Pallotta	PLLSLV79C69L750X
Maria Anna Valentina	Palmeri	PLMMNN80B54B429N
Francesca	Penna	PNNFNC76C64E897Z
Anna Rita	Pennella	PNNNRT75B45D643O
Solange	Pichler	PCHSNG71E60I462Y
Giuseppina	Piraino	PRNGPP81B44M208D
Tatiana	Platto	PLTTTN89C58I158H
Tiziana	Plicanti	PLCTZN69A54E463J
Maria Rosa	Pugliese	PGLMRS75B54C352C
Deborah	Raineri	RNRDRH72S53L049X
Nadia	Rivituso	RVTNDA80E59C342F
Luciana	Rosas	RSSLCN75A65H856Z
Mariella	Russo Fiorino	RSSMLL82A61A089T
Deborah	Scaringella	SCRDRH87D58C893F
Marianna	Todaro	TDRMNN77H54H269I
Maria Speranza	Trivellini	TRVMSP75M55F918C
Daniela	Turotti	TRTDNL69C70D672Q
Francesca	Vallone	VLLFNC80L66F537E
Giusy	Verrone	VRRGSY73T70B963Y
Gabriella	Catalano	CTLGRL77D62E815C
Marta	Cotta Ramusino	CTTMRT80L66B201X
Tiziana	Destro	DSTTZN75D56Z112S
Mariarosaria	Elia	LEIMRS855C352M
Roberta	Faletti	FLTRRT80R69F205D
Giovanni	Ferrazzo	FRRGNN81B07D122U
M. Francesca Rosaria	Gallo	GLLMFR82R43G317N
Concetta	Grande	GRNCCT81E44I754D
Silvana	Locatelli	LCTSVN68D42F205T
Luisa	Marino	MRNLSU74L48B771P
Maria Elisabetta	Minelli	MNLMLS81M53H910T

Roberta	Pinna	PNNRRT67D45G015R
Annalisa	Tundo	TNDNLS80S62I119L
Massimo	Vomera	VMRMSM76L17F537T
Franco	Franceschina	FRNFNC67B53Z133Q
Alice	Allasia	LLSLCA66S70L219S
Emanuela Michela	Barra	BRRMLM75P49I470Y
Sonia	Cozza	CZZSNO74P58D086Y
Carolina	Gallai	GLLCLN71E41F656Q
Manuela	Gallo	GLLMNL75T60D205H
Alfonsina Rina	Melis	MLSLNS63H60B675M
Alessandra	Podda	PDDLNS80M66G113R
Francesca	Selicato	SLCFNC82A69L219M
Anna	Vinzi	VNZNNA82S49L418V
Sara	Scarcella	SCRSRA83C55C352I
Domenica	Papalia	PPLDNC83R51D268L
Silvia	Piazzese	PZZSLV82L67L219Y
Antonella	Rossetti	RSSNNL71H69B963X
Domenica	Versace	VRSDNC80S57A065H
Francesca	Colaci	CLCFNC79P54D862U
Margherita Maria	De Flandre	DFLMGH76R51I158O
Teresa	De Luca	DLCTRS72B53I066Z
Antonella	Grasso	GRSNNL81D52F152K
Rosaria	Iule	LIURSR82E66L049G
Sabina Bianca	Vasciaveo	VSCSNB77R41C514D
Marzia	Cannas	CNNMRZ74D51I452N
Laura	Esu	SEULRA81P65H856J
Simonetta	Leoni	LNESNT66R47I452E
Barbara	Loddo	LDDBBR71M63E387N
Liliana	Mannara'	MNNLLN58A57G282R
Francesca	Marcia	MRCFNC78H41E281A

Desolina	Montis	MNTDLN71M53A359Q
Luisa	Murru	MRRLSU78C52E441N
Stefania	Peralta	PRLSFN73L51354P
Caterina	Posadinu	PSDCRN77R44I452T
Consuelo M. Assunta	Posadinu	PSDCSL80M55I452F
Stefania, Barbara, Vanessa	Tangianu	TNGSFN71C41L423M
Sara	Cabiddu	CBDSRA77C66E441C
Irene	Lovicu	LVCRNI81M60F979S
Stefania	Todde	TDDSFN77M42E441G
Giuseppina	Oppo	PPOGPP79B46G113I
Antonella	Bordonaro	BRDNNL82P60I754I
Maria Concetta	Spina	SPNMCN74R56G273V
Rosa	Spina	SPNRSO81T52G273D
Daniela	Cruciani	CRCDNL81A62D653T
Daniela	Pecone	PCNDNL83E59G478B
Mara	Avenia	VNAMRA81L54A089I
Martina	Bortoluzzi	BRTMTN75T56F464Z
Elena	Brescacin	BRSLNE82A64C111A
Stefania	Brusegan	BRSSFN64C48D325P
Silvia	Carbone	CRBSLV76D51B429D
Francesca	De Luca	DLCFNC82S46H834K
Vanna	De Nardi	DNRVNN68M70M089R
Margherita	Donin	DNNMGH66E64C057O
Gabriele	Donzello	DNZGRL83E10C638K
Caterina	Giusti	GSTCRN68P68E512O
Maria Vergine	Iannotta	NNTMVR67H54B860K
Veronica Bianca	Mantellina	MNTVNC79T56G580U
Stefania Giuseppa	Mazzotta	MZZSFN73C58H793R
Anna Maria	Piazza	PZZNMR75A44G273E
Alessandra	Rigo	RGILSN70A67L736A

rappresentati, difesi e meglio generalizzati, giusta procura in calce, al cui contenuto sui dati anagrafici si rimanda (anche in sostituzione delle sopra indicate generalità in caso di refusi, errori o omissioni), dagli Avv.ti Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V), che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 06/64564197 - 090/8960421 o alle pec michelebonetti@ordineavvocatiroma.org - avvsantidelia@cnfpec.it, elettivamente domiciliati in Roma, alla Via S. Tommaso D'Aquino n. 47

contro

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), in persona del Ministro *pro tempore*,

l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del Dirigente *pro tempore*,

l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del Dirigente *pro tempore*,

l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, in persona del Dirigente *pro tempore*,

l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, in persona del Dirigente *pro tempore*,

l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del Dirigente *pro tempore*,

l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, in persona del Dirigente *pro tempore*,

l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, in persona del Dirigente *pro tempore*,

l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in persona del Dirigente *pro tempore*,

l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, in persona del Dirigente *pro tempore*,

l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in persona del Dirigente *pro tempore*,

l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, in persona del Dirigente *pro tempore*,

l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Dirigente *pro tempore*,

l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del Dirigente *pro tempore*,

e nei confronti dei controinteressati in atti

per l'annullamento

previa sospensione in parte qua e nella parte in cui occorrer possa

- del Decreto n. 2364 pubblicato in data 31 luglio 2019 dall'USR per la Lombardia a firma del Direttore Generale Delia Campanelli, con cui è approvata la graduatoria definitiva di merito del concorso indetto con D.D.G. 1546 del 7 novembre 2018 per la procedura concorsuale relativa ai posti comuni nella scuola Primaria;

- graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso EEEE approvata con Decreto n. 2364 pubblicato in data 31 luglio 2019 dall'USR per la Lombardia e pubblicata in pari data;

- della graduatoria di merito compilata ai sensi dell'art. 10 del D.D.G. 1546/2018 dalla Commissione giudicatrice per la procedura concorsuale relativa ai posti comuni nella scuola Primaria;

- delle note DRLO 2295 del 25 luglio 2019 e 2180 del 19 luglio 2019 con cui sono state pubblicate le graduatorie provvisorie di merito per la procedura concorsuale relativa ai posti comuni nella scuola Primaria;

- del Decreto n. 2363 pubblicato in data 31 luglio 2019 dall'USR per la Lombardia e a firma del Direttore Generale Delia Campanelli, con cui è approvata la graduatoria definitiva di merito del concorso indetto con D.D.G. 1546 del 7 novembre 2018 per la procedura concorsuale relativa ai posti comuni nella scuola dell'infanzia;

- della graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso AAAA approvata con Decreto n. 2363 pubblicato in data 31 luglio 2019 dall'USR per la Lombardia e pubblicata in pari data;

- della graduatoria di merito compilata ai sensi dell'art. 10 del D.D.G. 1546/2018 dalla Commissione giudicatrice per la procedura concorsuale relativa ai posti comuni nella scuola dell'infanzia;
- del decreto DRLO 2288 del 25 luglio 2019 con cui è stata pubblicata la graduatoria definitiva per la procedura concorsuale relativa ai posti comuni nella scuola dell'infanzia;
- del Decreto n. 2362 pubblicato in data 31 luglio 2019 dall'USR per la Lombardia e a firma del Direttore Generale Delia Campanelli, con cui è approvata la graduatoria definitiva di merito del concorso indetto con D.D.G. 1546 del 7 novembre 2018 per la procedura concorsuale relativa ai posti di sostegno nella scuola Primaria per la regione Lombardia;
- graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso ADEE approvata con Decreto n. 2362 pubblicato in data 31 luglio 2019 dall'USR per la Lombardia e pubblicata in pari data;
- della graduatoria di merito compilata ai sensi dell'art. 10 del D.D.G. 1546/2018 dalla Commissione giudicatrice per la procedura concorsuale relativa ai posti di sostegno nella scuola Primaria;
- del decreto DRLO 2302 del 25 luglio 2019 con cui è stata pubblicata la graduatoria definitiva per la procedura concorsuale relativa ai posti di sostegno nella scuola primaria per la regione Lombardia;
- del Decreto n. 2292 pubblicato in data 25 luglio 2019 dall'USR per la Lombardia e a firma del Direttore Generale Delia Campanelli, con cui è approvata la graduatoria definitiva di merito del concorso indetto con D.D.G. 1546 del 7 novembre 2018 per la procedura concorsuale relativa posti di sostegno nella scuola dell'Infanzia per la regione Lombardia;
- graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso ADAA approvata con Decreto n. 2292 pubblicato in data 25 luglio 2019 dall'USR per la Lombardia e

pubblicata in pari data;

- del decreto DRLO 2018 del 11 luglio 2019 con cui è stata pubblicata la graduatoria provvisoria per la procedura concorsuale relativa ai posti di sostegno nella scuola dell'infanzia per la regione Lombardia;

- della graduatoria di merito compilata ai sensi dell'art. 10 del D.D.G. 1546/2018 dalla Commissione giudicatrice per la procedura concorsuale relativa ai posti di sostegno nella scuola Primaria;

- di tutti gli atti e i verbali delle Commissioni giudicatrici per le classi di concorso AAAA, ADEE, ADAA, EEEE per la regione Lombardia che hanno effettuato il processo di verifica del possesso dei titoli di accesso dichiarati dai candidati e validati al fine dalla corretta formulazione delle graduatorie;

- della nota n. 13010 pubblicata dall'USR per la Lombardia in data 30 luglio 2019, a firma del Dirigente Yuri Coppi con cui le operazioni di immissione in ruolo, riguardanti i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, originariamente programmate tra il 1 agosto e il 6 agosto p.v., sono posticipate a data successiva al 19 agosto 2019;

- nota n. 14244 pubblicata dall'USR per la Lombardia in data 19 luglio 2019;

- del DDG n. 795 del 30/07/2019 pubblicato dall'USR per il Lazio in data 1 agosto 2019;

- del DDG n. 796 del 30/07/2019 pubblicato dall'USR per il Lazio in data 1 agosto 2019;

- del DDG n. 1130 del 24/09/2019 pubblicato dall'USR per il Lazio;

- del DDG n. 768 del 26/07/2019 pubblicato dall'USR per il Lazio;

- della nota Prot. n. 26944 del 26/07/2019 pubblicata dall'USR per il Lazio;

- del DDG n. 762 del 23/07/2019 pubblicato dall'USR per il Lazio;

- dell'Avviso di convocazione per l'a.s. 2019/2020 pubblicato dall'USR per l'Abruzzo in data 1 agosto 2019;

- del Provvedimento di pubblicazione della graduatoria relativa alla scuola primaria e dell'infanzia intervenuta da parte dell'USR per l'Abruzzo con nota prot. 4728 del 26 luglio 2019;
- del Provvedimento di pubblicazione della graduatoria relativa alla scuola dell'infanzia intervenuta da parte dell'USR per l'Abruzzo con nota prot. 4704 del 25 luglio 2019;
- del Provvedimento di pubblicazione della graduatoria relativa alle attività di sostegno intervenuta da parte dell'USR per l'Abruzzo con nota prot. 4705 del 25 luglio 2019;
- della Graduatoria Scuola Primaria Sostegno pubblicata dall'USR per la Basilicata in data 12 luglio 2019;
- della Graduatoria Scuola Infanzia Posto Comune pubblicata dall'USR per la Basilicata in data 12 luglio 2019;
- della Graduatoria Scuola Infanzia Posto Sostegno pubblicata dall'USR per la Basilicata in data 12 luglio 2019;
- dell'approvazione Graduatoria generale di merito per la Scuola Primaria-posto comune pubblicata dall'USR per la Basilicata in data 24 luglio 2019;
- della Graduatoria definita di merito per la regione Basilicata per la Scuola Infanzia posto di sostegno, pubblicata in data 8 agosto 2019 dall'USR per la Puglia;
- della Nuova graduatoria definitiva di merito per la regione Basilicata per la Scuola Infanzia posto di sostegno, pubblicata in data 13 agosto 2019 dall'USR per la Puglia;
- della Nuova graduatoria definitiva di merito per la regione Basilicata per la Scuola Primaria posto di sostegno, pubblicata in data 13 agosto 2019 dall'USR per la Puglia;
- della nota prot. 13910 del 20-08-2019; della nota 13743 del 13-08-2019, della nota 13531 del 09-08-2019 pubblicate dall'USR per la Calabria e contenenti gli avvisi di convocazione immissioni in ruolo personale docente a. s. 2019/2020;

- delle graduatorie, provvisorie e di merito, pubblicate nell'albo pretorio dell'USR per la Calabria scuola primaria e scuola dell'infanzia posto comune e dei relativi decreti di approvazione;
- del decreto n. 15890.02-08-2019 relativo alle operazioni di immissione in ruolo per il personale docente pubblicato dall'USR per l'Emilia Romagna e successive modifiche;
- della graduatoria di merito pubblicata dall'USR per l'Emilia Romagna con decreto n. 897.21-08-2019;
- della "Rettifica Graduatoria definitiva Scuola Primaria - posto comune" intervenuta in data 22 agosto 2019 da parte dell'USR per la Liguria;
- della "Rettifica Graduatoria definitiva Scuola Primaria - posto comune" intervenuta in data 21 agosto 2019 da parte dell'USR per la Liguria;
- della "Graduatoria definitiva Scuola Primaria - posto comune" pubblicata in data 19 agosto 2019 da parte dell'USR per la Liguria;
- della "seconda Graduatoria provvisoria Scuola Primaria - posto comune" pubblicata in data 2 agosto 2019 da parte dell'USR per la Liguria;
- della "Graduatoria provvisoria Scuola Primaria - posto comune" pubblicata in data 30 luglio 2019 da parte dell'USR per la Liguria;
- della "Graduatoria definitiva Scuola dell'Infanzia posto comune" pubblicata in data 30 luglio 2019 da parte dell'USR per la Liguria;
- della "Graduatoria definitiva sostegno primaria" pubblicata in data 30 luglio 2019 da parte dell'USR per la Liguria;
- della "Graduatoria definitiva sostegno infanzia" pubblicata in data 25 luglio 2019 da parte dell'USR per la Liguria;
- della "Graduatoria provvisoria sostegno primaria" pubblicata in data 12 luglio 2019 da parte dell'USR per la Liguria;

- della “Graduatoria provvisoria sostegno infanzia” pubblicata in data 12 luglio 2019 da parte dell’USR per la Liguria;
- del Decreto prot. n. 8635 del 9/8/2019 di modifica graduatoria definitiva Infanzia pubblicato dall’USR per il Piemonte;
- del Decreto prot. n. 8634 del 09/08/2019 di Modifica graduatoria definitiva primaria pubblicato dall’USR per il Piemonte;
- del Decreto prot. n. 8599 del 08/08/2019 di Rettifica graduatoria definitiva Primaria pubblicato dall’USR per il Piemonte;
- della nota Prot. n. 21978_2019, Decreto approvazione nuove graduatorie definitive Regioni Basilicata e Puglia per primaria sostegno, pubblicato dall’USR per la Puglia in data 12 agosto 2019;
- della nota Prot. n. 21974_2019, Decreto approvazione nuove graduatorie definitive Regioni Basilicata e Puglia per infanzia sostegno, pubblicato dall’USR per la Puglia in data 12 agosto 2019;
- della nota Prot.n. 21420_2019 di approvazione delle graduatorie definitive generali di merito per la SCUOLA dell’INFANZIA su posto di sostegno per le Regioni Basilicata e Puglia pubblicato dall’USR per la Puglia in data 8 agosto 2019;
- della nota Prot.n. 21334_2019 di approvazione delle graduatorie definitive generali di merito per la SCUOLA dell’PRIMARIA su posto di sostegno per le Regioni Basilicata e Puglia pubblicato dall’USR per la Puglia in data 7 agosto 2019;
- della nota Prot. n. 20042_2019, Decreto di pubblicazione graduatoria per la scuola primaria posto comune, pubblicata in data 26 luglio 2019 dall’USR per la Puglia;
- della nota Prot. n. 18481_2019, Decreto di pubblicazione graduatoria per la scuola infanzia posto comune, pubblicata in data 12 luglio 2019 dall’USR per la Puglia;
- del decreto n. 11838.05-08-2019 pubblicato dall’USR per la Sardegna;
- del decreto n. 11403.31-07-2019 pubblicato dall’USR per la Sardegna;
- del decreto n. 11358.30-07-2019 pubblicato dall’USR per la Sardegna;

- del D.D.G. n.768_26.07.2019 pubblicato dall'USR per la Sardegna;
- della nota prot. n.11020 del 25.07.2019 pubblicato dall'USR per la Sardegna;
- della nota 11019.25-07-2019 pubblicato dall'USR per la Sardegna;
- della graduatoria di merito per la scuola primaria (sostegno) pubblicata dall'USR per la Sicilia e delle successive rettifiche;
- della graduatoria di merito per la scuola primaria (posto comune) pubblicata dall'USR per la Sicilia e delle successive rettifiche;
- della graduatoria di merito per la scuola infanzia (sostegno) pubblicata dall'USR per la Sicilia e delle successive rettifiche;
- della graduatoria di merito per la scuola infanzia (posto comune) pubblicata dall'USR per la Sicilia e delle successive rettifiche;
- della graduatoria di merito per la scuola primaria (sostegno) pubblicata dall'USR per l'Umbria e delle successive rettifiche;
- della graduatoria di merito per la scuola primaria (posto comune) pubblicata dall'USR per l'Umbria e delle successive rettifiche;
- della graduatoria di merito per la scuola infanzia (sostegno) pubblicata dall'USR per l'Umbria e delle successive rettifiche;
- della graduatoria di merito per la scuola infanzia (posto comune) pubblicata dall'USR per l'Umbria e delle successive rettifiche;
- della Nota prot. AOODRVE n. 13630 del 22-07-2019 pubblicata dall'USR per il Veneto;
- della graduatoria di merito per la scuola primaria (sostegno) pubblicata dall'USR per il Veneto e delle successive rettifiche;
- della graduatoria di merito per la scuola primaria (posto comune) pubblicata dall'USR per il Veneto e delle successive rettifiche;
- della graduatoria di merito per la scuola infanzia (sostegno) pubblicata dall'USR per il Veneto e delle successive rettifiche;

- della graduatoria di merito per la scuola infanzia (posto comune) pubblicata dall'USR per il Veneto e delle successive rettifiche;
- delle operazioni di approvazione delle graduatorie da parte delle Commissioni e dei relativi verbali;
- del D.M. 17 ottobre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 250 del 26 ottobre 2018;
- del bando di concorso pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 9 novembre 2018, n. 89;
- di tutti i riscontri del M.I.U.R., dell'USR e di ogni diramazione, anche successivi e non conosciuti, ai reclami presentati a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria e della graduatoria definitiva;
- di tutti i riscontri del M.I.U.R., dell'USR e di ogni diramazione, anche successivi e non conosciuti, ai ricorsi gerarchici ed in via di autotutela inoltrati all'Amministrazione al fine di ottenere la celere rettifica delle graduatorie;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti.

Premesse:

1. I ricorrenti sono tutti insegnanti che hanno preso parte al concorso straordinario indetto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con D.D.G. 1546 del 7 novembre 2018 per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno.

Tale concorso è stato concepito per far fronte al problema crescente del precariato scolastico nonché al fine di arginare il rischio di oltre 50.000 possibili licenziamenti a seguito delle note sentenze dell'A.P. del Consiglio di Stato sulla vicenda legata alla

riapertura delle G.A.E. e degli insegnanti in possesso di diploma di maturità magistrale.

Si è voluto, così, indire un concorso che desse rilievo proprio alla situazione di chi da anni lavora nella scuola pubblica, con una procedura concorsuale straordinaria riservata ai docenti abilitati e con almeno due anni di servizio.

Il requisito del servizio prestato veniva posto come imprescindibile in quanto espressione di quella condizione di insegnante a tempo determinato con contratti reiterati di anno in anno, che il citato Decreto-Legge n. 87 del 12 luglio 2018 mira a stabilizzare tramite la procedura straordinaria in parola.

In quest'ottica, appare non casuale il fatto che nella formazione della graduatoria, il maggiore peso è attribuito ai titoli, culturali e di servizio, piuttosto che alla prova orale non selettiva a cui il candidato deve sottoporsi.

2. Parte ricorrente, avendone i requisiti, presentava domanda di partecipazione al concorso attraverso il sistema informativo POLIS, così come previsto a norma dell'art. 4 del bando.

Il modulo di domanda era disponibile unicamente sulla piattaforma telematica e standardizzato; presentava campi e passaggi obbligatori da compilare per poter passare alla fase successiva.

La piattaforma, poi, avrebbe dovuto acquisire i dati inseriti.

Invero, probabilmente a causa del grande numero di accessi sul portale e dell'enorme flusso di informazioni che ha interessato le regioni maggiormente ambite (regione Lombardia destinataria di 8.955 domande Lazio con 3.815 richieste, Piemonte con 3.747 candidati, ecc.), il sistema acquisiva solo una parte dei dati.

3. Solo con la pubblicazione delle graduatorie provvisorie, gli odierni ricorrenti prendevano contezza del fatto che il proprio servizio non era stato correttamente computato e, in alcuni casi, addirittura non erano stati considerati neanche i due anni di servizio necessari quale requisito di partecipazione alla procedura concorsuale.

Si rappresenta che i candidati avevano regolarmente inserito tutti i dati e che, in molti casi, tale circostanza è comprovata dalla domanda in PDF estratta dal portale telematico del M.I.U.R. ove sono presenti i titoli di servizio computati parzialmente o non computati affatto.

Tutti i ricorrenti, dunque, provvedevano entro cinque giorni all'inoltro presso i competenti uffici di formale reclamo al fine di ottenere la corretta attribuzione del punteggio e, per il tramite della scrivente difesa, veniva avanzato ricorso gerarchico e in via di autotutela al fine di definire la vicenda in via stragiudiziale, considerando il palese errore della P.A.

Gli USR, tuttavia, provvedevano alla pubblicazione delle graduatorie definitive senza tenere conto dei reclami inoltrati, senza darvi riscontro (nemmeno cumulativo) e riportando i medesimi errori.

4. Ciò che rende manifesto e comprovato l'errore di sistema occorso, è che decine di candidati con anni e anni di insegnamento nella scuola pubblica si sono visti attribuire "zero punti" relativamente ai titoli di servizio quando, come detto, requisito imprescindibile di accesso alla procedura concorsuale era aver insegnato nella scuola pubblica per almeno due anni.

Detti candidati avrebbero dovuto vedersi riconosciuti quanto meno i punti relativi alle due annualità di servizio previste obbligatoriamente dal bando e dichiarate da tutti a pena di esclusione dalla procedura ma, invece, in maniera del tutto illogica e immotivata, si sono visti decurtare completamente il punteggio accumulato in tanti anni di precariato che, in molti casi, sarebbe stato sufficiente ad ottenere il ruolo.

L'agere dell'Amministrazione è segnato da evidenti errori e gli atti emanati devono essere annullati per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

I. INGIUSTIZIA MANIFESTA, TRAVISAMENTO ED ERRONEA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI E DELLA REALTÀ. VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.N. 241/90. VIOLAZIONE

DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. ERRORE NELL'OPERATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E BUON ANDAMENTO. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DEL D.D.G. N. 1546/2018. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL BANDO DI CONCORSO.

1. Come si è avuto modo di anticipare parte ricorrente, a norma dell'art. 4 del D.D.G. n. 1546/2018 presentava domanda di partecipazione al concorso straordinario per infanzia e primaria tramite il portale telematico di istanze online.

Alla pubblicazione delle graduatorie, tuttavia, i candidati prendevano contezza del fatto che, per un mero errore di sistema, non erano stati acquisiti i dati relativi al servizio svolto. Nonostante i plurimi reclami inviati, l'Amministrazione provvedeva alla pubblicazione delle graduatorie definitive reiterando gli errori già evidenziati dai candidati e senza operare verifiche di alcun tipo tra la posizione dei candidati e i dati presenti negli archivi della P.A.

Secondo le argomentazioni poc'anzi svolte, risulta violato il precetto dell'art. 6 della L. n. 241/90. Innanzi ad una situazione paradossale come quella che ci occupa, l'Amministrazione avrebbe dovuto accorrere in soccorso dei partecipanti e non punirli con la decurtazione della voce che costituisce la parte più cospicua del punteggio.

Compito e intenzione della P.A. deve essere, difatti, quello di privilegiare il dato sostanziale rispetto a quello meramente formale e ciò in tutte quelle situazioni in cui non venga in discussione la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

A ben vedere sulla base degli elementi forniti in narrativa mal si comprendono le ragioni che hanno spinto l'Amministrazione a non applicare al caso di specie detti principi.

Tale assunto è suffragato dalla giurisprudenza amministrativa. Secondo il T.A.R. Puglia, Lecce: *“l'ambito naturale di applicazione dell'art. 6 della L. n. 241/1990 è*

quello della incompletezza o della erroneità dei documenti che il privato deve produrre a corredo di un'istanza rivolta alla p.a. Dette integrazioni documentali o la rettifica di dichiarazioni erronee possono aver luogo qualora si sia al cospetto di un contegno del privato immune da deliberata volontà di tacere circostanze rilevanti, o in casi di incolpevole errore nella predisposizione di un'istanza. In presenza di tali circostanze l'istituto in parola mira a perseguire un obiettivo di giustizia procedimentale che consente di sanare l'eventuale irregolarità di una domanda attraverso la potestà di sollecitarne il completamento ed una corretta ostensione alla p.a.” (Sentenza n. 1724/2011).

L'errore riscontrato all'atto della pubblicazione delle graduatorie è attribuibile unicamente al mal funzionamento della piattaforma online, che si è rivelata assolutamente inadeguata, circostanza comprovata anche dal fatto che non sono stati computati neanche i punteggi relativi ai due anni di servizi previsti come requisito di partecipazione alla procedura concorsuale.

A causa della inefficienza dell'Amministrazione, non può non applicarsi il principio del soccorso istruttorio.

Detto principio, ampiamente utilizzato nel campo degli appalti, ha trovato applicazioni giurisprudenziali in numerosi altri settori.

Ed invero, in tema di ricorsi elettorali di recente il Consiglio di Stato Sez. VI, con la sentenza 15/06/2015, n. 2910 ha avuto modo di affermare che: ***“in materia elettorale il soccorso istruttorio prestato dall'Ufficio elettorale è ammissibile in tutti i casi in cui l'irregolarità sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore, fatto dell'amministrazione, errore scusabile e comunque se la regolarizzazione non comporta indagini istruttorie e approfondimenti incompatibili con i tempi del procedimento elettorale e con il rispetto del termine massimo di presentazione delle candidature, pena la violazione della par condicio e dell'interesse pubblico alla necessaria concentrazione e celerità delle varie fasi di cui si compone il***

procedimento elettorale.”

Nel caso di specie nulla di tutto ciò è stato posto in essere dall'Amministrazione, che non ha provveduto in alcun modo alla valutazione del servizio prestato dai ricorrenti in totale dispregio, dunque, del principio del soccorso istruttorio oltre che dello stesso art. 3 comma 4 del bando di concorso che prevedeva la verifica dei titoli presentati dai candidati.

L'azione dell'Amministrazione ed i provvedimenti impugnati appaiono, pertanto, meritevoli di una declaratoria di illegittimità con il conseguente annullamento dei medesimi.

II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E BUON ANDAMENTO. ECCESSO DI POTERE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA I PARTECIPANTI AL CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DEL D.D.G. N. 1546/2018.

Per quanto esposto in premessa l'intento del Legislatore è stato completamente vanificato per il fatto che la piattaforma utilizzata per l'inoltro delle domande online non ha funzionato correttamente compromettendo totalmente la posizione di decine di docenti nonché la corrispondenza dei dati riportati nella graduatoria con il dato reale già in possesso del M.I.U.R.

La piattaforma telematica POLIS, dunque, si è rivelata completamente inidonea gestire la mole di dati da acquisire con danni inenarrabili per i ricorrenti che considerando il dato reale del servizio prestato, già in possesso del Ministero, avrebbero potuto ottenere persino l'ambito ruolo.

In alcun modo i ricorrenti avrebbero potuto prevenire l'errore tramite altre vie, in quanto i candidati erano obbligati a presentare l'istanza di partecipazione ai concorsi, esclusivamente, attraverso il sistema informativo POLIS, a norma dell'art. 4 del bando.

Lo strumento telematico in parola è stato introdotto con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cui l'art. 4 del D.D.G. n. 1546/2018 fa espresso riferimento, al fine di effettuare in modalità digitale la presentazione delle domande connesse ai principali procedimenti amministrativi.

L'utilizzo del sistema informatizzato, previsto a norma dell'art. 12 del su citato Decreto Legislativo, tuttavia, non può e non deve compromettere la correttezza formale e sostanziale della posizione degli utenti.

Sul punto ha avuto modo di pronunciarsi il TAR Trentino Alto Adige con la Sentenza del 15 aprile 2015, n.149, con la quale ha affermato che il procedimento informatico non va considerato alla stregua di un'amministrazione parallela, che opera in un regime di indipendenza tra mezzi e uomini, con la conseguenza che l'insorgere di eventuali errori o criticità in seno allo stesso, sono oggettivamente imputabili all'Amministrazione. Pertanto *“se lo strumento informatico determina situazioni anomale, vi è anzitutto una responsabilità di chi ne ha predisposto il funzionamento senza considerare tali conseguenze; ma v'è altresì la responsabilità, almeno omissiva, del dipendente che, tempestivamente informato, non si è adoperato per svolgere, secondo i principi di legalità e imparzialità, tutte quelle attività che, in concreto, possano soddisfare le legittime pretese dell'istante, nel rispetto, comunque recessivo, delle procedure informatiche”*.

Nessun candidato, dunque, può essere leso per problematiche legate esclusivamente al sistema informatico e, nel caso in cui si dovessero verificare malfunzionamenti, si riterrà responsabile direttamente l'Amministrazione che non ha provveduto alla rettifica dell'errore verificatosi quando richiesto.

Dello stesso tenore anche i provvedimenti del TAR Lazio il quale, con la sentenza n. 1546/2011 ha affermato che *“è iniqua ed illegittima un'esclusione - basata non su elementi sostanziali (quali la mancanza di requisiti di partecipazione, l'oggettiva tardività della domanda, l'uso di strumenti di redazione e trasmissione diversi da*

quelli prescritti dal bando, l'incertezza assoluta ed oggettiva sulla riferibilità dell'istanza ad un soggetto determinato, ecc.) ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente. Siffatta esclusione collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor participationis che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica”.

E, ancora, il TAR Toscana, con la sentenza n. 1073/2016 ha avuto modo di precisare che **la piattaforma POLIS deve essere uno strumento per meglio servire il cittadino e per far funzionare meglio il servizio reso dalla P.A., non può certo porsi come mezzo discriminatorio e lesivo per i candidati specie ove gli errori (o presunti tali) siano attribuibili solo ad un malfunzionamento del portale su dati che sono già in possesso dell'Amministrazione.**

Non vi è dubbio, in tale contesto, che l'errore sia stato causato esclusivamente dai mezzi messi a disposizione dal M.I.U.R e, dunque, il Ministero medesimo debba procedere alla rettifica delle anomalie causate dal mal funzionamento della piattaforma.

III. CONTRADDITTORIETÀ NELL'OPERATO DELLA P.A. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COS. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DELLA L.N. 241/90. VIZIO DEGLI ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE.

1. È ravvisabile nel caso di specie l'eccesso di potere dell'Amministrazione procedente inteso nella figura sintomatica della contraddittorietà per le diverse istruzioni operative e per i diversi atti pubblicati dalla P.A., manifestando contraddizioni e incongruenze ai danni dei ricorrenti.

Da quanto sin qui riportato, difatti, emerge la contraddittorietà del comportamento dell'Amministrazione la quale, pur riportando anche nelle FAQ (n.11) pubblicate sul sito per la procedura concorsuale in parola che *“il processo di verifica del possesso dei titoli di accesso prevede che siano considerati tecnicamente convalidati i titoli (culturali e di servizio) per cui l'aspirante risulti inserito negli archivi del sistema informativo del MIUR”*, omette poi di procedere a qualunque verifica ripetendo gli errori anzidetti causati dalla piattaforma telematica.

Gravissimo risulta il comportamento dell'Amministrazione che, da un lato, prevede che a seguito di verifica saranno utilizzati per la composizione della graduatoria i dati presenti nei propri archivi e, dall'altro, omette ogni verifica, riscontro ai reclami pervenuti da parte dei ricorrenti, nonché di chiedere chiarimenti ai candidati in merito alle proprie posizioni specifiche, palesemente in contraddizione con lo spirito stesso del bando.

Tale adempimento sarebbe dovuto avvenire ad opera della Commissione che ha formato e approvato le graduatorie ma, come detto, alcuna verifica è stata eseguita.

2. Gli atti della P.A. sono inoltre viziati per eccesso di potere dovuto alla totale mancanza di istruttoria che l'Amministrazione era tenuta ad espletare sulla base di quanto previsto della L. 241/1990.

Come noto l'istruttoria del procedimento amministrativo consiste nel compimento degli atti necessari a riscontrare ed a vagliare i dati di fatto e gli interessi rilevanti in ordine all'atto da adottare e ai suoi presupposti di fatto e di diritto. Tra questi atti si annoverano richieste di informazioni e documenti che il M.I.U.R. avrebbe dovuto inoltrare a parte ricorrente una volta osservate le pesanti incongruenze tra il punteggio attribuito e i requisiti previsti dal bando.

Qualora l'Amministrazione avesse operato anche una minima attività istruttoria, avrebbe potuto certamente osservare che i candidati non potevano trovarsi nella condizione di vantare “zero punti” relativamente ai titoli di servizio; questi, infatti,

sarebbero dovuti essere almeno 10 (5 punti per ogni anno scolastico) in modo da rispettare il requisito dei due anni di servizio necessari per la partecipazione al concorso.

L'Amministrazione, dunque, avrebbe dovuto agire in due modi: o constatare la mancanza del servizio ed escludere dalla graduatoria i candidati, oppure, nel constatata l'attribuzione di "zero punti" per il servizio, provvedere ad apposita istruttoria con richiesta di chiarimenti ai candidati e rettifica della graduatoria.

La P.A., tuttavia, non ha eseguito né l'una né l'altra incombenza, serbando un assoluto immobilismo, che in questa sede si censura congiuntamente alla nota n. 14244/2019, anche in relazione ai numerosi reclami inoltrati, a mezzo pec e a mezzo raccomandata a.r., presso i competenti Uffici da parte degli odierni ricorrenti

IV. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. ERRORE NELL'OPERATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E BUON ANDAMENTO. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DELL'ART. 43 DEL D.P.R. N. 445/2000.

È d'uopo ricordare che a norma dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, *“Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare”*.

Tale principio risulta rispettato anche nelle FAQ pubblicate sul sito del M.I.U.R. proprio in relazione alla procedura concorsuale in parola, ove espressamente si legge *“il processo di verifica del possesso dei titoli di accesso prevede che siano considerati tecnicamente convalidati i titoli (culturali e di servizio) per cui l'aspirante risulti inserito negli archivi del sistema informativo del MIUR”*.

Alla luce di tale elemento emerge che i dati presi in considerazione sarebbero stati quelli in possesso dell'Amministrazione, per la quale gli istanti prestano servizio ormai da anni e i cui riferimenti, dati anagrafici e carriera professionale sono appositamente registrati sulla piattaforma telematica.

Non si comprende, dunque, quale sia la *ratio* di tale illegittima decurtazione, anche in considerazione dell'evidenza (visto anche il folto numero dei candidati che hanno riscontrato la problematica e il fatto che nella maggioranza dei casi non sono stati considerati neanche i due anni di servizio posseduti dai ricorrenti quale requisito imprescindibile per partecipare al concorso) che trattasi di errore di sistema.

Invero la piattaforma informatica deve rappresentare un sistema di semplificazione delle procedure di organizzazione della procedura concorsuale e delle procedure di verifica della P.A. sulle posizioni dei candidati ma non può mai essere strumento che possa pregiudicare le singole posizioni, specie se per errori non imputabili agli insegnanti.

In presenza delle riferite difformità e del malfunzionamento non imputabile ai ricorrenti si deduce l'inadeguatezza della piattaforma POLIS predisposta dall'Amministrazione.

Non si dubita, in altre parole, che le domande possano essere presentate esclusivamente tramite il portale telematico POLIS, ma il sistema deve essere adeguato e rispettoso delle diverse posizioni dei candidati che, comunque, dovranno essere sempre verificate dall'Amministrazione tramite i propri archivi.

Sull'inadeguatezza di tale strumento si è già espresso il Consiglio di Stato su vicenda analoga a quella che ci occupa che, con la sentenza n. 1419 del 6 marzo 2018, ha chiarito che le richieste di parte ricorrente devono essere accolte *“non tanto per il fatto che l'Amministrazione abbia privilegiato (anche per intuibili ragioni di maggiore efficienza ed economicità nell'esame delle domande ricevute attraverso canale informatico) l'utilizzo dello strumento elettronico, a svantaggio di quello*

cartaceo, quanto piuttosto per il fatto che essa non ha curato la predisposizione del format delle domande di partecipazione alla procedura in questione in modo tale da assicurare dei 'campi' di scrittura entro i quali coloro che vi fossero stati interessati (come l'odierna appellante) potessero riferire all'Amministrazione circostanze particolari riguardanti i loro casi".

Per tale ragione ove lo strumento telematico messo a disposizione dei candidati si rilevi inadatto ed incongruo rispetto agli scopi da raggiungere le graduatorie che ne sono derivate, in grave difformità con il dato reale, non possono che essere illegittime.

ISTANZA EX ART. 52 COMMA 2 C.P.A.

Ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo **ai soli controinteressati** (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) nei modi di cui al Decreto del T.A.R. Lazio 12 novembre 2013, n. 23921, ovvero mediante pubblici proclami con modalità telematiche.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGALE

Stanti le censure sollevate con il presente atto, è evidente che la lesione concretizzatasi nei confronti di parte ricorrente non può essere a quest'ultima imputabile e che trattasi di un mero errore nell'acquisizione dei dati da parte del sistema informatico.

Ai ricorrenti viene preclusa, in maniera del tutto arbitraria ed illegittima, la possibilità di vedersi collocati nell'esatta posizione in graduatoria e di poter ambire al ruolo sulla base dei propri titoli. Ciò mentre l'Amministrazione ha già conferito, e continua a conferire, incarichi sulla base di graduatorie palesemente errate.

L'errore da parte dell'Amministrazione ha, di fatto, mutato il peso dei titoli presentati viziando gravemente la graduatoria definitiva di merito e pregiudicando gravemente

la posizione di parte ricorrente. Qualora non dovessero essere rimossi i vizi presenti in graduatoria, gli errori si protrarranno nel tempo e incideranno inevitabilmente anche sulle future assunzioni.

Quel che si chiede è che l'Amministrazione provveda alla corretta attribuzione del punteggio relativo ai titoli di servizio, ai titoli culturali e al voto conseguito nelle prove orali del concorso (il tutto già negli archivi dell'Amministrazione competente) al fine dell'inserimento nella corretta posizione spettante in graduatoria.

Una volta inseriti nella graduatoria, nel rispetto del principio di meritocrazia, i ricorrenti parteciperanno alle convocazioni al pari di ogni altro insegnante ivi inserito e sulla base dei titoli reali, ripristinando l'equilibrio delle posizioni.

La mancata concessione della cautelare, inoltre, inciderebbe negativamente sulla necessità che esista un controllo costante dell'*agere* dell'Amministrazione in settori così sensibili facendo, progressivamente, venir meno l'interesse concreto all'azione dei soggetti lesi.

Per quanto sopra esposto parte ricorrente

CHIEDE

previo accoglimento dell'istanza cautelare e l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, l'annullamento, per quanto di interesse per parte ricorrente, degli atti impugnati con ogni conseguente statuizione.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Si dichiara che il contributo unificato è dovuto in misura di € 325,00.

Roma 20 settembre 2019

Avv. Michele Bonetti

Avv. Santi Delia

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DA VALERE ESCLUSIVAMENTE PER LE COPIE CARTACEE PRODOTTE
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 22 CAD si attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n. 168) all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Michele Bonetti